

STATUTO

STELLA POLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILIS OR VIA GRAZIA DELEDDA 2

Numero REA: OR - 129118

Codice fiscale: 01082450956

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-08-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero **9498/3182** di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita ai sensi della L. 381/1991 la Società Cooperativa Sociale denominata **"STELLA POLARE Società Cooperativa Sociale"** con sede nel Comune di Milis (OR), all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese. La società con delibera dell'assemblea potrà istituire sedi secondarie.

La Cooperativa "STELLA POLARE" è una O.N.L.U.S. e potrà altresì assumere la denominazione abbreviata di **"STELLA POLARE Soc. Coop. Sociale"**, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.

Su delibera del consiglio di amministrazione la società potrà trasferire, all'interno del Comune ove è ubicata la sede sociale, l'indirizzo della stessa. Tale trasferimento non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, **si applicano** le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché **le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata** in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e portatori di handicaps fisici, psichici e/o sociali.

La cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni predisposti nel rispetto nel rispetto del principio di parità trattamento sancito dall'art. 2516 c.c. dagli amministratori e approvati dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le

maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la stessa Cooperativa potrà aderire, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, agli organismi rappresentativi del sistema cooperativo; ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART. 4 - OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'assunzione della gestione temporanea o continuativa, in conto proprio o per conto di terzi pubblici o privati, dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali di cui all'art. 1 lettera a) della L. 381/1991, quali, a titolo esemplificativo:

- Attività di assistenza domiciliare integrata e non ad anziani e a portatori di handicap;
- Attività di assistenza qualificata in forma integrata (globale, medica, infermieristica, psicologica, sociale, assistenziale, tutelare, ecc.) presso strutture sanitarie, residenziali, semiresidenziali, R.S.A., case protette e/o case famiglia ecc.;
- Attività di progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione, in proprio e per conto terzi, di Istituzioni pubbliche o soggetti privati, quali residenze sociali e/o sanitarie, fornendo assistenza globale e continuativa agli ospiti;
- Attività di progettazione, realizzazione, gestione, in proprio o per conto delle Istituzioni pubbliche, di centri rivolti all'infanzia o di aggregazione giovanile, fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo e interrelazionale;
- Attività di progettazione, realizzazione e gestione di soggiorni per minori, anziani o altri soggetti, presso centri di vacanza, residenze e/o attività turistico-sociali, nonché di promozione di attività di animazione e di terapia occupazionale per ogni fascia di utenza;
- Attività di gestione di asili nido e di servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle Istituzioni a favore di soggetti deboli e/o svantaggiati;
- Attività di progettazione di interventi di realizzazione, riorganizzazione e gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali, anche predisponendo budget gestionali e piani di fattibilità;
- Attività di organizzazione e gestione di servizi logistici, sul territorio per l'assistenza e il soccorso ed il soddisfacimento di bisogni di persone inferme;

- Attività di servizi e centri di riabilitazione;
- Attività di riabilitazione e consulenza;
- Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità entro cui opera al fine di rendere i soci consapevoli delle necessità e dei bisogni delle persone per cui opera;
- Attività di progettazione e co-progettazione, realizzazione e gestione, in collaborazione con enti pubblici o privati, di servizi sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività che si colleghi alle iniziative sopraindicate nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro tra i soci e/o i propri dipendenti; inoltre potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché attività formative e didattiche, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, fin da ora prevedendo che il ricavato dell'attività svolta, nell'ottica dello spirito mutualistico, sarà conferito alla cooperativa.

Tutte le attività sopra indicate a titolo puramente esemplificativo verranno svolte **secondo i principi di mutualità prevalente** che la Cooperativa assume ai sensi di quanto previsto dall'art. 2512 del c.c. e nel rispetto dei principi di cooperazione sociale.

Per il perseguimento e realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi la cooperativa a sua piena discrezione:

- può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- può partecipare a gare di appalto pubbliche e private anche in A.T.I. con qualunque soggetto privato;
- può partecipare a procedure di project financing indette da amministrazioni pubbliche;
- può costituire e/o aderire a società miste a partecipazione pubblica ai sensi di quanto previsto dal T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- può costituire e promuovere figure di "global service" in collaborazione prevalente e/o minoritaria di qualunque soggetto pubblico;
- limitatamente all'ambito dell'oggetto sociale, può partecipare a tutte le procedure di contrattazione con la P.A. previste dalla Direttiva 2004/18/CEE e successive modifiche, che ha coordinato le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi tra cui a titolo esemplificativo: i concorsi di progettazione, le procedure di dialogo competitivo, gli appalti in house ecc.;
- può aderire e partecipare a Enti e Organismi Economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, organizzare e sviluppare l'attività sociale;
- può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e società;
- può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della L. 31.1.1992 n. 59;

Per il soddisfacimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo e/o aderendo a consorzi e organizzazioni promossi dall'associazionismo cooperativo o altre forme associate liberamente promosse e costituite.

Potrà inoltre la Cooperativa promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione maggioritaria e/o di controllo nonché acquisire partecipazioni in società di capitale nel rispetto dello scopo mutualistico prevalente ai sensi di quanto previsto dall'art. 2512 c.c. e nel rispetto dei principi di cui alla L. 381/1991.

CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

Art. 5 – CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Il capitale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari ed è rappresentato da azioni o quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Le quote sociali potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 50 %, all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni due.

Art. 6 - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI.

Le partecipazioni sociali non possono essere liberamente sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o in parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A/R nella quale dovrà essere contenuto il nominativo dell'acquirente o il beneficiario della garanzia o del vincolo. L'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione dovrà manifestare il suo assenso o il suo dissenso verso l'operazione prospettata dal socio. Trascorso questo termine senza alcuna risposta da parte dell'organo amministrativo il socio sarà libero di dare corso all'operazione prospettata. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha diritto, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dagli amministratori.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio della società risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi neanche al momento dello scioglimento della società.

Art. 8 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2005. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera, nei limiti previsti dalla legge, sulla distribuzione degli utili annuali; costituirà la riserva legale nella misura stabilita dalla legge e ne destinerà la parte stabilita dalla legge al Fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/1992 e successive modifiche e/o integrazioni. È salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra i soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla **destinazione dei ristorni** nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545-sexies, c.c. e ripartire i ristorni mediante aumento proporzionale delle quote di ciascun socio o mediante l'emissione di strumenti finanziari.

SOCI

Art. 9 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alla strategie imprenditoriali di medio e di lungo periodo.

Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali adeguandole e modulandole al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

e) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;

f) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;

g) impegno al versamento della tassa di ammissione;

h) Impegno al versamento delle azioni o quote sociali nella quantità e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione o dal relativo regolamento.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:

1) ragione sociale, data di costituzione, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;

2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;

4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Per regolamento la società può stabilire diversi e ulteriori requisiti e criteri di ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indica-

te, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 22.

Il Consiglio nel caso di diniego di ammissione deve motivare le ragioni del rifiuto entro sessanta giorni e la relativa delibera e comunicarla all'interessato. Per statuizione sociale è considerato fondato e non censurabile il diniego quando l'aspirante socio non riveste le condizioni per l'ammissione previste dalla legge o dall'atto costitutivo o dal Regolamento, o altra delibera del Consiglio o perché le dimensioni dell'impresa o le condizioni di mercato sono tali da rendere sconsigliabile, al momento della richiesta di ammissione, l'aumento del numero di soci.

Nel caso di diniego ritenuto infondato e comunque nei casi di legge, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Fin da ora l'assemblea statuisce che con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) a sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente articolo 5;
- c) a versare, oltre l'importo delle quote sociali, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c) all'osservanza delle regole statutarie, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.**

ART. 12 - DIVIETI

E' fatto divieto ai soci cooperatori, dipendenti e soci speciali e sovventori di iscriversi contemporaneamente o di essere già iscritti ad altre cooperative che

perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione che terrà conto nella decisione sia della tipologia del rapporto di lavoro nella cooperativa che delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. E' fatto divieto a tutti i tipi di soci della cooperativa e ai dipendenti di svolgere attività concorrenziale in qualunque forma e a qualsivoglia e titolo con quello della cooperativa.

ART. 13 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia comunque presso gli uffici della cooperativa e alla presenza del personale designato dal C.D.A.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 14 - SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione o competenza professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Possono essere soci speciali della cooperativa i consulenti e i tecnici che collaborano con la cooperativa a qualsiasi tipo e che ne facciano richiesta.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può inoltre ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 20% quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione

dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio senza diritto di voto. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17.

RECESSO – DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 15 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 10 giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Non è possibile il recesso parziale.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 16 - DECADENZA

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- a) interdetti o inabilitati o falliti;
 - b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 12;
 - c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
 - d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;**
 - e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.
- Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 17 – ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali o che, senza autorizzazione del Consiglio sia iscritto a qualunque altro organismo sociale, ente, personalità giuridica, soggetto privato in concorrenza con la Cooperativa;
- d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- f) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;

- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- j) che su valutazione del Consiglio, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure ai sensi di legge.

ART. 19 – LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate e rivalutate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 21 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il fatto che ha determinato lo scioglimento del singolo rapporto. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. La liquidazione della quota comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 22 - REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 23 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

A) in forma liquida;

B) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o azioni;

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle

prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare la stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea ordinaria, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo di tutto o in parte dei soci cooperatori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative gravose per la cooperativa e nell'ipotesi di piani di investimento programmati per il raggiungimento degli scopi sociali prefissati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la ripartizione del ritorno a favore dei soci in un periodo successivo a quello di maturazione determinando altresì le modalità di ripartizione.

Ai soci cooperatori volontari spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

PATRIMONIO SOCIALE

ORGANI SOCIALI

ART. 24 – ASSEMBLEE

Le assemblee dei soci possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché ubicato nell'ambito della Regione Sardegna.

ART. 25 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

La convocazione sarà fatta mediante avviso da affiggersi nella sede sociale e comunicato per lettera raccomandata a mano o ricevuta di ritorno o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da

parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se presente, o da almeno un terzo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 26 - ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura delle gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati;
- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 10;
- i) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- l) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 27 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le modifiche dell'atto costitutivo l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.

ART. 28 – VOTAZIONE

Il sistema di voto è deciso di volta in volta dal presidente dell'assemblea; in ogni caso tale sistema dovrà consentire di individuare nominativamente i soci e il voto dagli stessi espresso.

ART 29 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 14 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ART. 30 -VERBALI

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua mancanza o assenza dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee deve essere redatto dal notaio quando questo è richiesto dalla legge o quando lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione.

ART. 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Ogni singolo mandato degli amministratori dura tre esercizi. Salvo quanto previsto dalla legge per quanto riguarda l'incompatibilità, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposita delibera dell'assemblea. La mancanza di tale delibera comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce

tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnica operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e in ordine alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- k) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti imposti dalla legge, può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-

gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 32 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

ART. 33 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 34 - IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita – sia in caso di applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, sia in caso di applicazione delle norme sulle società per azioni - anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c. In alternativa alla nomina del Collegio sindacale - in caso di applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata e ricorrendone i presupposti di legge – è possibile procedere alla nomina di un Revisore unico, cui resta attribuito sia il controllo contabile che quello sulla gestione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 – SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e modalità di liquidazione.

ART. 36 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37 – REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 38 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere

devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole mutualistiche previste del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Giandomenico Murru - Valentina Scintu - Laura Maria Mocci - Manuela Serra - Carla Pintus - Cristina Angela Casu - Cristina Mastinu - Daniela Solinas - Simona Caria -
Luigi Ianni Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo a mio rogito in data **1 agosto 2005**, repertorio n. **9498/3182**, registrato a Oristano in data **3 agosto 2005**, ai sensi dell'art. 20, comma 3°, D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese

Luigi Ianni Notaio